SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **276.**

Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino delle partecipazioni statali, del personale inquadrato nel ruolo aggiunto ivi istituito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dotazioni organiche

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le dotazioni organiche determinate dal presente regolamento sostituiscono integralmente quelle definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997. La distribuzione del personale dei diversi livelli e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica

può essere modificata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Con le medesime modalità è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

2. Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e dei distretti minerari, nonché i posti d'organico del personale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di cui al comma 1 e sono definitivamente soppressi a decorrere dalle date di entrata in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tali date è fatto salvo il transitorio inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione statale nei limiti del contingente indicato nell'allegata tabella B.

3. È soppresso il ruolo aggiunto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Per il predetto personale che all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento si trova in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali ed organismi dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, è fatta salva per il periodo di un anno la possibilità del trasferimento presso gli stessi, con conseguenti rideterminazioni delle dotazioni organiche. Il trasferimento è disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

4. È soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, nonché dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni ancora in vigore dell'articolo 3, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 2

TABELLA A (articolo 1, comma 1)

Dotazioni organiche[(a)] del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

	Ammin. Centrale	Uffici periferici		Totale
		Sezioni UNMIG (d)	Uffici ex Agensud (e)	
Dirigenti di I fascia	**14**	-	-	**14**
Dirigenti	**157**	**3**	-	**160**
Area C (b)	**549**	**23**	**81**	**653**
Area B (c)	**707**	**12**	**31**	**750**
Area A	**60**	**4**	**3**	**67**

Totale dirigenti	174
Totale qualifiche funzionali	1470
Totale generale	1644

(a) Nella dotazione organica non sono compresi i posti dell'ex Ruolo ad esaurimento dei Segretari generali delle Camere di commercio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996 e del Ruolo ad esaurimento del personale delle Stazioni sperimentali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.540.

(b) Ai fini dell'invarianza della spesa nella dotazione dell'area C sono state considerate le seguenti posizioni delle ex qualifiche:

	Ammin. Centrale	Uffici periferici		Totale
		Sezioni UNMIG	Uffici ex Agensud	
Qual.funz. IX	114	11	28	153
Qual.funz. VIII	173	2	14	189
Qual.funz. VII	262	10	39	311

(c) Ai fini dell'invarianza della spesa nella dotazione dell'area B sono state considerate le seguenti posizioni delle ex qualifiche:

	Ammin. Centrale	Uffici periferici		Totale
		Sezioni UNMIG	Uffici ex Agensud	
Qual.funz. VI =	167	4	12	183
Qual.funz. V =	376	7	15	398
Qual.funz. IV =	164	1	4	169

(d) Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (sezioni di Ufficio dell'Amministrazione centrale il cui personale è collocato in periferia)

(e) Uffici periferici già appartenenti alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Uffici per la gestione separata del terremoto e Uffici per gli interventi nelle aree depresse)

TABELLA B (articolo 1, comma 2)

Contingente del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento agli enti locali e funzionali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

	Ammini= strazione centrale	Uffici periferici			Totale
		Metrici (a)	UPICA (b)	Distretti (c)	
Dirigenti	-	-	-	10	10
Area C (d)	14	21	77	32	144
Area B (d)	14	19	19	21	73
Area A		5	-	2	7

Totale dirigenti	10
Totale qualifiche funzionali	224
Totale generale	234

(a) Uffici provinciali metrici (limitatamente a quelli ubicati nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome)

(b) Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(c) Distretti minerari

(d) Ai fini della corrispondenza con i provvedimenti di trasferimento di personale in corso, per l'area B e per l'area C si è tenuto conto della seguente ripartizione nelle ex qualifiche:

	Ammini= strazione centrale	Uffici periferici			Totale
		Metrici (a)	UPICA (b)	Distretti (c)	
Qual.funz. IX = C3	2	-	31	7	40
Qual.funz. VIII = C2	4	-	8	1	13
Qual.funz. VII = C1	8	21	38	24	91
Qual.funz. VI = B3	5	3	19	6	33
Qual.funz. V = B2	4	7	-	13	24
Qual.funz. IV = B1	5	9	-	2	16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.

— La legge n. 434/1951 recante: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951.

— La legge n. 1483/1960 recante: «Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960.

— Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1993. La legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1993.

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con legge 23 giugno 1993, n. 202, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni sul personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali).* — 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potrà essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1 del presente decreto, e può essere altresì utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni statali.

2-*bis*. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potrà essere trasferito, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli.

3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministro delle partecipazioni statali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernente: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993.

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso

che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1993, n. 113 e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata sul supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1998, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta delle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concetto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice annninistrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4.-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislavi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse;

alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato";

la lettera *q)* è abrogata;

alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1998.

— L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1, comma 1:

— L'art. 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze,

il Ministero delle attività produttive,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

il Ministero delle finanze,

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

il Ministero del commercio con l'estero,

il Ministero delle comunicazioni,

il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri

il Ministero dell'ambiente,

il Ministero dei lavori pubblici,

il Ministero dei trasporti e della navigazione,

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

il Ministero della sanità,

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministero della pubblica istruzione,

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1996, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997.

— Per l'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato dei garanti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999.

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente:

«Art. 5 *(Inserimento nel ruolo unico)*. — 6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

Nota all'art. 1, comma 2:

— L'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. *(Omissis)*».

Note all'art. 1, comma 3:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1.

— Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

Note all'art. 1, comma 4:

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995.

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è il seguente:

«Art. 5 *(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'art. 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso altre amministrazioni centrali come previsto dall'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1.

— L'art. 11, comma 6, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è il seguente:

«Art. 11 *(Ordinamento transitorio)*. — 6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1ª giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente da trasferire ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad *personam*, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento».

Nota all'art. 1, comma 5:

— Per il testo dell'art. 3, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.

00G0326

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2000.

Accertamento del mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo e della sezione quiescenza della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la sezione staccata di Palermo e la sezione quiescenza della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 8 settembre 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo e della sezione quiescenza della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 8 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 settembre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A12957

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 ottobre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 29 settembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 2000 che ha disposto per il 29 settembre 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 settembre 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,59.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 233.093.437.830 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 marzo 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 96,88.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A13107

DECRETO 6 ottobre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sessanta giorni, relativi all'emissione del 16 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 ottobre 2000 è pari a 49.287 miliardi di lire (pari a 25.455 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 ottobre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a sessanta giorni con scadenza il 15 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: ZODDA

00A13109

DECRETO 6 ottobre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999 n. 604663;

Considerato che sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 ottobre 2000 è pari a 49.287 miliardi di lire (pari a 25.455 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 ottobre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 ottobre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: ZODDA

00A13108

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pentasa». (Decreto n. 800.5/R.S.L. 488-99/D18).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ferring A/S titolare della specialità, rappresentata in Italia dalla ditta Yamanouchi Pharma S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto,

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Specialità medicinale PENTASA:

«1 g granulato a rilascio prolungato» 50 bustine - 027130083;

«1 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 027130020;

«1 g supposte» 28 supposte - A.I.C. n. 027130069.

Titolare: ditta Ferring A/S (rappresentata in Italia dalla ditta Yamanouchi Pharma S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12993

DECRETO 3 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Naprocet». (Decreto n. 800.5/R.S.L. 488-99/D19).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazione, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale dell'11 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000:

Specialità medicinale NAPROCET: «collutorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032328015;

Titolare: ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12994

DECRETO 3 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eparina Ipa». (Decreto n. 800.5/R.S.L. 488-99/D20).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta International Pharmaceuticals Associated S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale EPARINA IPA: «12500» 10 sir. prer. soluz. iniett. 0,5 ml 12500 UI - A.I.C. n. 032211029.

Titolare: ditta International Pharmaceuticals Associated S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12995

DECRETO 3 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Napreben». (Decreto n. 800.5/R.S.L. 488-99/D21).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fulton Medicinali S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Specialità medicinale NAPREBEN:

«gel 10 % tubo 50 g » - 027669050;

«550 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 027669011;

«275 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 027669023;

«275 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027669047;

«550 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 027669035;

Titolare: ditta Fulton medicinali S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2000.

Aumento del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11 ottobre 2000.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 ottobre 2000;

Dispone:

A decorrere dall'11 ottobre 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 4,50 al 4,75 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Governatore: FAZIO

00A13106

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000.

Approvazione del rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 1999.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

nella sua adunanza del 20 aprile 2000

Visto il capo VI - Rendiconto finanziario - articoli 34, 35, 36 e 37 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità il 29 febbraio 2000;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 1999 espresso dal collegio dei revisori dei conti con la relazione del 22 marzo 2000, redatta ai sensi degli articoli 58 e 59 del sopra richiamato regolamento concernente l'autonomia contabile dell'Autorità;

Delibera

di approvare il rendiconto finanziario per l'esercizio 1999, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: TESAURO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Entrate

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
				Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	0		0					
I			**ENTRATE CORRENTI**									
	I		**Vendita di beni e servizi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II		**Trasferimenti**									
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	50.473.000.000	1.527.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	52.000.000.000	0	0
	III		**Redditi Patrimoniali**									
		106	Interessi attivi	500.000.000	200.000.000	0	700.000.000	868.452.839	0	868.452.839	168.452.839	0
	IV		**Entrate diverse**									
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	0	90.000.000	0	90.000.000	136.714.471	221.000	136.935.471	46.935.471	0
			TOTALE TITOLO I	50.973.000.000	1.817.000.000	0	52.790.000.000	53.005.167.310	221.000	53.005.388.310	215.388.310	0
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0	0	0	0		0	0	0	0
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0	0	0	0			0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	350.000.000	0	100.000.000	250.000.000	211.538.716	0	211.538.716	0	38.461.284
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	16.500.000.000	0	2.500.000.000	14.000.000.000	12.499.924.333	13.726.588	12.513.650.921	0	1.486.349.079
			TOTALE TITOLO III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
			TOTALE GENERALE	67.823.000.000	1.817.000.000	2.600.000.000	67.040.000.000	65.716.630.359	13.947.588	65.730.577.947	215.388.310	1.524.810.363

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Spese

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
				Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	0	0	0					
I			**SPESE CORRENTI**									
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.550.000.000		0	2.550.000.000	2.336.081.356	0	2.336.081.356	0	213.918.644
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	800.000.000		0	800.000.000	699.479.040	0	699.479.040	0	100.520.960
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	150.000.000	30.000.000		180.000.000	123.769.898	620.500	124.390.398	0	55.609.602
	II		**Personale in attività di servizio**									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	19.600.000.000		3.500.000.000	16.100.000.000	15.258.216.053	1.606.000	15.259.822.053	0	840.177.947
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	6.200.000.000		2.160.000.000	4.040.000.000	3.624.960.993	2.649.700	3.627.610.693	0	412.389.307
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	750.000.000		150.000.000	600.000.000	530.565.991	0	530.565.991	0	69.434.009
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	800.000.000	40.000.000	0	840.000.000	749.967.446	30.626.031	780.593.477	0	59.406.523
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	850.000.000		250.000.000	600.000.000	559.516.592	0	559.516.592	0	40.483.408
	III		**Personale in quiescenza**									
		116	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	2.100.000.000	0	300.000.000	1.800.000.000	11.755.282	1.208.389.498	1.220.144.780	0	579.855.220
		118	Anticipazioni al personale per contribuzione pregressa F. Pensioni	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
		119	Accantonamento assegni integrativi pensioni	1.920.000.000	0	1.920.000.000	0	0	0	0	0	0
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	150.000.000	0	140.000.000	10.000.000	4.800.000	0	4.800.000	0	5.200.000
		121	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	800.000.000	0	470.000.000	330.000.000	222.237.500	47.884.568	270.122.068	0	59.877.932

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
				Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		122	Canoni di locazione	5.000.000.000	0	540.000.000	4.460.000.000	4.441.056.284	0	4.441.056.284	0	18.943.716
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	10.350.000.000		9.290.000.000	1.060.000.000	858.836.762	98.390.401	957.227.163	0	102.772.837
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	700.000.000		80.000.000	620.000.000	565.898.258	46.021.910	611.920.168	0	8.079.832
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	400.000.000	0	30.000.000	370.000.000	283.104.918	55.856.345	338.961.263	0	31.038.737
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	600.000.000	300.000.000	0	900.000.000	731.746.765	90.066.932	821.813.697	0	78.186.303
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	400.000.000		180.000.000	220.000.000	156.007.560	17.100.000	173.107.560	0	46.892.440
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.400.000.000	0	1.400.000.000	1.000.000.000	879.031.480	0	879.031.480	0	120.968.520
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	660.000.000	0	110.000.000	550.000.000	473.942.850	24.000.000	497.942.850	0	52.057.150
		130	Spese casuali	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	972.000	422.728	1.394.728	0	8.605.272
		131	Spese di rappresentanza	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000	15.918.200	0	15.918.200	0	4.081.800
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	450.000.000	0	300.000.000	150.000.000	29.136.000	120.530.000	149.666.000	0	334.000
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	290.000.000	0	0	290.000.000	210.670.561	0	210.670.561	0	79.329.439
		134	Vigilanza locali	600.000.000	0	40.000.000	560.000.000	493.976.400	46.077.600	540.054.000	0	19.946.000
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	200.000.000	0	50.000.000	150.000.000	141.219.992	2.734.000	143.953.992	0	6.046.008
		136	Premi di assicurazioni diverse	360.000.000	0	80.000.000	280.000.000	201.308.324	22.505.000	223.813.324	0	56.186.676

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
				Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		137	Acquisto di vestiario e divise	10.000.000	0	0	10.000.000	9.126.000	0	9.126.000	0	874.000
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	115.876.326	25.977.120	141.853.446	0	108.146.554
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	50.000.000	100.000.000	0	150.000.000	7.151.634	0	7.151.634	0	142.848.366
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	100.000.000	0	90.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	V		**Trasferimenti**									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	11.860.000.000	6.944.000.000	0	18.804.000.000	18.804.000.000	0	18.804.000.000	0	0
	VI		**Somme non attribuibili**									
		150	Fondo di riserva	3.100.000.000	0	3.100.000.000	0	0	0	0	0	0
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	1.500.000.000	0	250.000.000	1.250.000.000	1.027.079.814	0	1.027.079.814	0	222.920.186
		152	Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	77.520.000.000	7.414.000.000	25.970.000.000	58.964.000.000	53.567.410.279	1.841.458.333	55.408.868.612	0	3.555.131.388
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	5.210.000.000	0	3.710.000.000	1.500.000.000	239.404.100	713.659.656	953.063.756	0	546.936.244
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	300.000.000	0	130.000.000	170.000.000	77.728.330	77.170.452	154.898.782	0	15.101.218
			TOTALE TITOLO II	5.510.000.000	0	3.840.000.000	1.670.000.000	317.132.430	790.830.108	1.107.962.538	0	562.037.462

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
				Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	350.000.000	0	100.000.000	250.000.000	211.538.716	0	211.538.716	0	38.461.284
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	16.500.000.000	0	2.500.000.000	14.000.000.000	12.499.924.333	13.726.588	12.513.650.921	0	1.486.349.079
			TOTALE TITOLO III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
			TOTALE GENERALE	99.880.000.000	7.414.000.000	32.410.000.000	74.884.000.000	66.596.005.758	2.646.015.029	69.242.020.787	0	5.641.979.213

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Entrate

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
								Variazioni		
				Residui dell'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	in +	in -	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**Vendita di beni e servizi**	0	0	0	0	0	0	0
	II		**Trasferimenti**							
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	0	0	0	0	0	0	0
	III		**Redditi Patrimoniali**							
		106	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0
	IV		**Entrate diverse**							
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	221.000
			TOTALE TITOLO I	2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	221.000
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0	0	0	0	0	0	0
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	0	0	0	0	0	0	0
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
			TOTALE TITOLO III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
			TOTALE GENERALE	3.750.666.657	3.738.379.841	8.800.205	3.747.180.046	0	3.486.611	22.747.793

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Spese

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in +	Variazioni in -	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
I			**SPESE CORRENTI**							
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	370.152.484	364.352.417	5.800.033	370.152.450	0	34	5.800.033
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	494.327.089	490.840.392	0	490.840.392	0	3.486.697	0
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	9.732.900	9.732.900	0	9.732.900	0	0	620.500
	II		**Personale in attività di servizio**							
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	1.139.537.936	1.139.536.936	0	1.139.536.936	0	1.000	1.606.000
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	833.087.422	833.087.370	0	833.087.370	0	52	2.649.700
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	17.300.111	17.300.111	0	17.300.111	0	0	0
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	2.429.935	2.429.935	0	2.429.935	0	0	30.626.031
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	3.144.912	3.144.912	0	3.144.912	0	0	0
	III		**Personale in quiescenza**							
		116	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	3.969.493.178	3.969.493.178	0	3.969.493.178	0	0	1.208.389.498
		118	Anticipazioni al personale per contribuzione pregressa F. Pensioni	0	0	0	0	0	0	0
		119	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	0	0	0	0	0	0
	IV		**Acquisto di beni e servizi**							
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
		121	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	121.497.207	106.497.207	15.000.000	121.497.207	0	0	62.884.568
		122	Canoni di locazione	0	0	0	0	0	0	0

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in +	Variazioni in -	
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	111.821.700	111.821.700	0	111.821.700	0	0	98.390.401
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	44.429.550	44.429.550	0	44.429.550	0	0	46.021.910
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	100.061.856	98.097.300	0	98.097.300	0	1.964.556	55.856.345
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	54.245.359	52.085.359	2.160.000	54.245.359	0	0	92.226.932
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	23.047.176	23.047.176	0	23.047.176	0	0	17.100.000
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.000.000	13.979.000	0	13.979.000	0	21.000	0
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	69.171.600	69.160.000	0	69.160.000	0	11.600	24.000.000
		130	Spese casuali	0	0	0	0	0	0	422.728
		131	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	122.625.000	119.580.500	3.044.500	122.625.000	0	0	123.574.500
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.239.600	1.239.600	0	1.239.600	0	0	0
		134	Vigilanza locali	45.464.400	45.464.400	0	45.464.400	0	0	46.077.600
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	10.187.000	10.181.000	0	10.181.000	0	6.000	2.734.000
		136	Premi di assicurazioni diverse	49.700.000	49.700.000	0	49.700.000	0	0	22.505.000
		137	Acquisto di vestiario e divise	0	0	0	0	0	0	0

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in +	Variazioni in -	
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	17.046.343	17.022.343	0	17.022.343	0	24.000	25.977.120
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	0	0	0	0	0	0	0
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0	0	0	0	0	0	0
	V		**Trasferimenti**	0	0	0	0	0	0	0
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0	0	0	0	0	0	0
	VI		**Somme non attribuibili**							
		150	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	1.002.170.200	1.002.170.200	0	1.002.170.200	0	0	0
		152	Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	8.627.712.958	8.596.193.486	26.004.533	8.622.198.019	0	5.514.939	1.867.462.866
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**Costituzioni di fondi**							
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0	0	0	0	0	0
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**							
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	4.980.000	4.980.000	0	4.980.000	0	0	713.659.656
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	53.555.797	52.556.287	121.933	52.678.220	0	877.577	77.292.385
			TOTALE TITOLO II	58.535.797	57.536.287	121.933	57.658.220	0	877.577	790.952.041

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
								Variazioni		
				Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	in +	in -	
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0	0	0	0	0	0	0
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
			TOTALE TITOLO III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
			TOTALE GENERALE	12.434.354.412	12.389.548.614	34.926.671	12.424.475.285	0	9.879.127	2.680.941.700

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Riassunto delle Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA								
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Variazioni							
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
ENTRATE CORRENTI									
Titolo I - Categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria II	50.473.000.000	1.527.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	52.000.000.000	0	0
Categoria III	500.000.000	200.000.000	0	700.000.000	868.452.839	0	868.452.839	168.452.839	0
Categoria IV	0	90.000.000	0	90.000.000	136.714.471	221.000	136.935.471	46.935.471	0
TOTALE TITOLO I	50.973.000.000	1.817.000.000	0	52.790.000.000	53.005.167.310	221.000	53.005.388.310	215.388.310	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Titolo II - Categoria V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
Titolo III - Categoria VII	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
TOTALE TITOLO III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
RIEPILOGO PER TITOLI									
ENTRATE									
- Titolo I	50.973.000.000	1.817.000.000	0	52.790.000.000	53.005.167.310	221.000	53.005.388.310	215.388.310	0
- Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titolo III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
TOTALE DELLE ENTRATE	67.823.000.000	1.817.000.000	2.600.000.000	67.040.000.000	65.716.630.359	13.947.588	65.730.577.947	215.388.310	1.524.810.363

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Riassunto delle Spese

	GESTIONE DI COMPETENZA								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Variazioni							
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
SPESE CORRENTI									
Titolo I - Categoria I	3.500.000.000	30.000.000	0	3.530.000.000	3.159.330.294	620.500	3.159.950.794	0	370.049.206
Categoria II	28.200.000.000	40.000.000	6.060.000.000	22.180.000.000	20.723.227.075	34.881.731	20.758.108.806	0	1.421.891.194
Categoria III	5.520.000.000	0	3.720.000.000	1.800.000.000	11.755.282	1.208.389.498	1.220.144.780	0	579.855.220
Categoria IV	23.840.000.000	400.000.000	12.840.000.000	11.400.000.000	9.842.017.814	597.566.604	10.439.584.418	0	960.415.582
Categoria V	11.860.000.000	6.944.000.000	0	18.804.000.000	18.804.000.000	0	18.804.000.000	0	0
Categoria VI	4.600.000.000	0	3.350.000.000	1.250.000.000	1.027.079.814	0	1.027.079.814	0	222.920.186
TOTALE TITOLO I	77.520.000.000	7.414.000.000	25.970.000.000	58.964.000.000	53.567.410.279	1.841.458.333	55.408.868.612	0	3.555.131.388
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Titolo II - Categoria VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VIII	5.510.000.000	0	3.840.000.000	1.670.000.000	317.132.430	790.830.108	1.107.962.538	0	562.037.462
TOTALE TITOLO II	5.510.000.000	0	3.840.000.000	1.670.000.000	317.132.430	790.830.108	1.107.962.538	0	562.037.462
SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
Titolo III - Categoria IX	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
TOTALE TITOLO III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
RIEPILOGO PER TITOLI									
SPESE									
- Titolo I	77.520.000.000	7.414.000.000	25.970.000.000	58.964.000.000	53.567.410.279	1.841.458.333	55.408.868.612	0	3.555.131.388
- Titolo II	5.510.000.000	0	3.840.000.000	1.670.000.000	317.132.430	790.830.108	1.107.962.538	0	562.037.462
- Titolo III	16.850.000.000	0	2.600.000.000	14.250.000.000	12.711.463.049	13.726.588	12.725.189.637	0	1.524.810.363
TOTALE DELLE SPESE	99.880.000.000	7.414.000.000	32.410.000.000	74.884.000.000	66.596.005.758	2.646.015.029	69.242.020.787	0	5.641.979.213

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Riassunto delle Entrate

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
					Variazioni		
	Residui dell'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	in +	in -	
ENTRATE CORRENTI							
Titolo I - Categoria I	0	0	0	0	0	0	0
Categoria II	0	0	0	0	0	0	0
Categoria III	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV	2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	221.000
TOTALE TITOLO I	2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	221.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Titolo II - Categoria V	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
Titolo III - Categoria VII	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
TOTALE TITOLO III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
RIEPILOGO PER TITOLI							
ENTRATE							
- Titolo I	2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	221.000
- Titolo II	0	0	0	0	0	0	0
- Titolo III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
TOTALE DELLE ENTRATE	3.750.666.657	3.738.379.841	8.800.205	3.747.180.046	0	3.486.611	22.747.793

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Riassunto delle Spese

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
					Variazioni		
	Residui dell'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	in +	in -	
SPESE CORRENTI							
Titolo I - Categoria I	874.212.473	864.925.709	5.800.033	870.725.742	0	3.486.731	6.420.533
Categoria II	1.995.500.316	1.995.499.264	0	1.995.499.264	0	1.052	34.881.731
Categoria III	3.969.493.178	3.969.493.178	0	3.969.493.178	0	0	1.208.389.498
Categoria IV	786.336.791	764.105.135	20.204.500	784.309.635	0	2.027.156	617.771.104
Categoria V	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI	1.002.170.200	1.002.170.200	0	1.002.170.200	0	0	0
TOTALE TITOLO I	8.627.712.958	8.596.193.486	26.004.533	8.622.198.019	0	5.514.939	1.867.462.866
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Titolo II - Categoria VII	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VIII	58.535.797	57.536.287	121.933	57.658.220	0	877.577	790.952.041
TOTALE TITOLO II	58.535.797	57.536.287	121.933	57.658.220	0	877.577	790.952.041
SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
Titolo III - Categoria IX	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
TOTALE TITOLO III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
RIEPILOGO PER TITOLI							
SPESE							
- Titolo I	8.627.712.958	8.596.193.486	26.004.533	8.622.198.019	0	5.514.939	1.867.462.866
- Titolo II	58.535.797	57.536.287	121.933	57.658.220	0	877.577	790.952.041
- Titolo III	3.748.105.657	3.735.818.841	8.800.205	3.744.619.046	0	3.486.611	22.526.793
TOTALE DELLE SPESE	12.434.354.412	12.389.548.614	34.926.671	12.424.475.285	0	9.879.127	2.680.941.700

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 1999 - Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa		GESTIONE DI COMPETENZA			SPESE		
		Previsioni definitive	Somme impegnate (Importi in Lit./mil.ni)	Differenze rispetto alle previsioni	Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)							
- Compensi		2.550	2.336	-214	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità		800	700	-100	I	I	102
- Rimborso spese missioni		180	124	-56	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni		23	23	0	I	IV	135
	TOTALE A)	3.553	3.183	-370			
B) SPESE PER IL PERSONALE							
- Stipendi e indennità		16.100	15.260	-840	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario		600	531	-69	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni		840	781	-59	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità		4.040	3.628	-412	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni		0	0	0	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni		0	0	0	I	III	118
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto		1.800	1.220	-580	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni		337	287	-50	I	IV	135 - 136
- Formazione e sviluppo		150	150	0	I	IV	132
- Altre spese		600	560	-40	I	II	114
	TOTALE B)	24.467	22.417	-2.050			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI							
- Locazioni		4.460	4.441	-19	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie		28	28	0	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie		66	66	0	I	IV	123
	TOTALE C)	4.554	4.535	-19			
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA							
- Acquisto apparecchiature informatiche		450	315	-135	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso		900	525	-375	II	VIII	170
- Impianto rete informatica		0	0	0	I	IV	123
- Acquisto arredi, attrezzature per ufficio e impianti tecnici		150	112	-38	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca		170	155	-15	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici		480	440	-40	I	IV	123
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici		200	148	-52	I	IV	123 --128
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi		386	376	-10	I	IV	123
	TOTALE D)	2.736	2.071	-665			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa		GESTIONE DI COMPETENZA					
		Previsioni definitive	Somme impegnate (Importi in Lit./mil.ni)	Differenze rispetto alle previsioni	SPESE Titolo	Categoria	Capitolo
E) ALTRE SPESE CORRENTI							
1) Acquisto di servizi							
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni		10	5	-5	**I**	**IV**	**120**
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi		330	270	-60	**I**	**IV**	**121**
- Controllo di gestione		10		-10	**I**	**IV**	**140**
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico		620	612	-8	**I**	**IV**	**124**
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U		550	498	-52	**I**	**IV**	**128**
- Telefoniche, telegrafiche, postali		550	498	-52	**I**	**IV**	**129**
- Vigilanza locali		560	540	-20	**I**	**IV**	**134**
	Totale 1)	2.630	2.423	-207			
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo							
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati		900	822	-78	**I**	**IV**	**126**
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico		220	173	-47	**I**	**IV**	**127**
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento		350	280	-70	**I**	**IV**	**128**
	Totale 2)	1.470	1.275	-195			
3) Altre spese per beni e servizi							
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità		370	338	-32	**I**	**IV**	**125**
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre		290	211	-79	**I**	**IV**	**133**
- Premi assicurativi diversi		70	58	-12	**I**	**IV**	**136**
- Diverse		440	174	-266	**I**	**IV**	**130-131-137-138-139**
	Totale 3)	1.170	781	-389			
4) Imposte e tasse							
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.		1.250	1.027	-223	**I**	**VI**	**151**
	Totale 4)	1.250	1.027	-223			
	TOTALE E)	6.520	5.506	-1.014			
	TOTALE PREVISIONE ECONOMICA	41.830	37.712	-4.118			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	GESTIONE DI COMPETENZA					
	Previsioni definitive	Somme impegnate (Importi in Lit./mil.ni)	Differenze rispetto alle previsioni	SPESE Titolo	Categoria	Capitolo
ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA						
Trasferimento al Tesoro dello Stato quota parte avanzo di amministrazione pregresso	18.804	18.804	0	I	V	147
Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0	0	I	VI	152
Fondo di riserva	0	0	0	I	VI	150
FABBISOGNO TOTALE	60.634	56.516	-4.118			

	Previsioni definitive	Somme accertate (Importi in Lit./mil.ni)	Differenze rispetto alle previsioni	ENTRATE Titolo	Categoria	Capitolo
COPERTURA FINANZIARIA						
Entrate di competenza						
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	52.000	52.000	0	I	II	103
- Interessi attivi	700	868	168	I	III	106
- Rimborsi diversi da terzi	90	137	47	I	IV	109
	52.790	53.005	215			
Disavanzo di amministrazione dell'anno						
- Competenza	-7.844	-3.511	4.333			
- Decremento residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti	0	6	6			
	-7.844	-3.505	4.339			
Impiego avanzo di amministrazione progressivo pregresso	39.001	39.001	0			
Avanzo di amm.ne progressivo a fine esercizio	31.157	35.496	4.339			

00A12946

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 settembre 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme e Valda nella provincia autonoma di Trento della regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 12 novembre 2000. (Deliberazione n. 472/00).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43, del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 359/A del 13 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 12 novembre 2000 le elezioni degli organi dei comuni Daiano, Don, Levico Terme e Valda, della provincia autonoma di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000;

Effettuata la consultazione informale con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorità n. 29/00/CSP

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 12 novembre 2000 nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme e Valda, in provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

Periodo, modalità ed ambito territoriale di applicazione

1. Il presente provvedimento trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 1 — intendendosi, a tal fine, quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L — sino a tutta la giornata del 12 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 26 novembre in relazione a votazioni di ballottaggio. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 15 novembre 2000.

2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 26 novembre 2000.

3. Per «data della presentazione delle candidature» si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

00A12958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Corinto

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Christos Papavassiliou, agente consolare onorario in Corinto (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

2) autentiche di firme e di fotografie, che non implichino l'esercizio di funzioni notarili;

3) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

4) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

5) concessione di prestiti a cittadini italiani in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

6) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A12951

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Rovaniemi

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Seppo Kalevi Aho, vice console onorario in Rovaniemi (Finlandia), esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini italiani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A12952

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Vignola, in Vignola

Con provvedimento del 19 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), Castello Boncompagni Ludovisi, piazza dei Contrari n. 4, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con delibera del 18 settembre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 18 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A12948

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Jesi, in Jesi

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, piazza A. Colocci n. 4, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A12949

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, in Ascoli Piceno

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, corso Mazzini n. 190, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A12950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8695
Yen giapponese	94,75
Dracma greca	339,42
Corona danese	7,4526
Lira Sterlina	0,60060
Corona svedese	8,5545
Franco svizzero	1,5213
Corona islandese	73,10
Corona norvegese	8,0450
Lev bulgaro	1,9493
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,612
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,55
Litas lituano	3,4787
Lat lettone	0,5394
Lira maltese	0,3968
Zloty polacco	3,9502
Leu romeno	21185
Tallero sloveno	209,6973
Corona slovacca	43,889
Lira turca	583967
Dollaro australiano	1,6275
Dollaro canadese	1,3069
Dollaro di Hong Kong	6,7800
Dollaro neozelandese	2,1578
Dollaro di Singapore	1,5216
Wan sudcoreano	971,67
Rand sudafricano	6,3718

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13110

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Nomina del commissario dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2000 registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2000, registro n. 2, foglio n. 92, è stato disposto che:

dalla data del 31 luglio 2000 il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), con sede in Roma, cessano dall'esercizio delle proprie funzioni;

dalla stessa data del 31 luglio 2000 e fino all'insediamento degli amministratori della società per azioni conseguente alla trasformazione dell'Ente, l'ing. Sandro Gualano è nominato commissario del predetto Ente, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In relazione alla complessità dei compiti affidatigli il commissario potrà essere coadiuvato da non più di due assistenti, per i quali potrà avanzare proposta di nomina tra persone di riconosciuta e comprovata esperienza e qualificazione professionale.

00A12947

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale n. 17 del 31 luglio 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a. con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la rinuncia a parte della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Monte Groppo» sita nei comuni di Calestano e Terenzo (Prato) di ettari 212, portandola a 74 ettari.

Con decreto distrettuale n. 18 del 31 luglio 2000, l'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi Unicem S.p.a. con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la rinuncia a parte della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Costa di Bassano» sita nei comuni di Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 640, e della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Mandrola» nei comuni di Travo, Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 1060, unificandole inoltre in una sola concessione denominata «Albarola» sita nei comuni di Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) di ettari 797.

00A12964

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vatran»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.203/D328 del 2 ottobre 2000.

Specialità: VATRAN: flacone sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 020706065.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas ind. chim. farm. S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

00A12999

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liotropina»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.26/D329 del 2 ottobre 2000.

Specialità: LIOTROPINA: pomata oftalmica 5 gr - A.I.C. n. 002055010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.I.F.I. S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A13000

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopemid»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D330 del 3 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità: LOPEMID: gocce 15 ml - A.I.C. n. 023691025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

00A13001

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncovaleas»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D331 del 3 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità: BRONCOVALEAS: im iv 10 fiale 200 mcg - A.I.C. n. 022991083.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas ind. chim. farm. S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

00A13002

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monores»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D332 del 3 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità: MONORES:

aerosol 200 erogazioni 20 mcg - A.I.C. n. 024217073;

10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 024217085.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas ind. chim. farm. S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

00A13003

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Breva»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D333 del 3 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità: BREVA: im iv 10 f 1 ml - A.I.C. n. 024154041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas ind. chim. farm. S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

00A13004

COMUNE DI BENEVENTO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Benevento ha adottato il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 2000, sono così determinate:

aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unità immobiliari dichiarate al catasto urbano come fabbricati ad uso abitativo, e unità immobiliari adibite ad uso commerciale e servizi, non utilizzate e non locate, restano escluse:

a) le unità immobiliari di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita;

b) l'unità immobiliare posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche;

aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

di applicare per l'anno 2000 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a docorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

00A13017

COMUNE DI BOVOLONE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Bovolone (provincia di Verona) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento (escluse le pertinenza);

(Omissis).

00A13018

COMUNE DI BRUNELLO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Brunello (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare anche per il 2000 le aliquote I.C.I. vigenti nel 1999 come segue:

4,80% per abitazione principale con detrazione di L. 200.000;

5,50% per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.

00A13019

COMUNE DI CONCESIO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Concesio (provincia di Brescia) ha adottato il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

5 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.) distanti dall'abitazione principale non più di 200 metri;

5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abitano stabilito la propria abitazione principale e vi dimorano abitualmente;

6 per mille per le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;

2) di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 il valore dell'ulteriore detrazione rispetto a quella fissata dalla legge;

3) di stabilire per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che i soggetti passivi rispondano ai seguenti requisiti:

avere un'unica abitazione, oltre alle pertinenze, il cui valore non sia superiore a L. 95.000.000;

il reddito del nucleo familiare debitamente documentato deve essere, in relazione al numero dei componenti inferiore o uguale al seguente:

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo
Una persona	L. 16.000.000
Due persone	L. 22.000.000
Tre persone	L. 28.000.000
Quattro persone	L. 34.000.000
Cinque persone	L. 40.000.000
Sei persone	L. 46.000.000
Oltre sei persone	L. 50.000.000

4) di stabilire che l'utente-contribuente, al fine di beneficiare delle suesposte agevolazioni deve provvedere a presentare apposita domanda entro il termine di presentazione per la dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

00A13020

COMUNE DI LOIANO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Loiano (provincia di Bologna) ha adottato il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 19 del regolamento comunale di cui alla premessa): 6,5 per mille;

b) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille;

c) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille;

d) aree fabbricabili: 7 per mille;

e) terreni agricoli: esenti (art. 15, legge n. 984/1977 e circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9);

2) ferma restando la determinazione in L. 200.000 della detrazione spettante per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, di elevare detta detrazione a L. 300.000 per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;

b) nuclei familiari con uno o più minorenni in affido;

c) famiglie con tre o più figli a carico;

d) famiglia monoparentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferiore a L. 35.000.000;

e) famiglia composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni al 1° gennaio 2000, siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale).

La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora:

a) nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e massimo una pertinenza;

b) l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione.

La maggiore detrazione di L. 300.000 verrà applicata esclusivamente sull'importo dovuto relativamente all'abitazione principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze.

(Omissis).

00A13021

COMUNE DI MADONE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Madone (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;

detrazione per abitazione principale L. 270.000;

detrazione di L. 300.000 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:

nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 1999 in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito loro annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a L. 14.000.000;

nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1999 in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a L. 20.000.000;

nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal dipartimento di salute mentale ed in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa.

Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della prima rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'ufficio tributi di questo ente.

00A13022

COMUNE DI PEDEROBBA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pederobba (provincia di Treviso) ha adottato il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di rettificare il punto 2 del deliberato di cui al provvedimento consiliare n. 98 del 21 dicembre 1999 come segue:

«2) le pertinenze dei fabbricati di cui al punto 1, lettera *b),* punti I, II, III e IV sono assoggettate all'aliquota inferiore».

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione modifica quella del 21 dicembre 1999 già pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2000, pagina 53, seconda colonna e 54, prima colonna.

00A13023

COMUNE DI PIMENTEL

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pimentel (provincia di Cagliari) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2000 in misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I.;

Di stabilire per l'anno 2000 una detrazione pari a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992.

00A13024

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Salerano sul Lambro (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 in conformità a quanto descritto in narrativa e precisamente:

abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;

immobili diversi dall'abitazione principale (comprese aree fabbricabili): aliquota 6 per mille.

00A13025

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Si comunica che, in attuazione delle citate delibere, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Messina è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H10A - Composizione architettonica e urbana.

Gli aspiranti a tale trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza.

Il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre novanta, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1998, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica e didattica;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende fare valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni e/o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b),* né verranno considerati le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A13015

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 290 e dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso l'Università di Roma «La Sapienza» è vacante il sottoelencato posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

P01C - Scienza delle finanze - (un posto).

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la domanda; in carta libera direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il consiglio di facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri contenuti nel regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento approvati con decreto rettorale del 12 luglio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un'elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) un'elenco delle pubblicazioni ed una copia di quelle ritenute più significative.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica.

Il trasferimento è disposto con decreto del rettore.

00A13016

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651237/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77